

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01 MAR. 2002

=====

ADDI' 01 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONTI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: Tutti Presenti

DELIBERAZIONE N° 922-

OGGETTO: Legge regionale 1.7.1996, n. 25 - art 13.
Conferimento dell'incarico di direzione della struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Adolfo Papi.
Approvazione dello schema-tipo di contratto.



OGGETTO: Legge regionale 1.7.1996, n. 25 - art. 13. Conferimento dell'incarico di direzione della struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Adolfo PAPI. Approvazione dello schema-tipo di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 1.7.1996, n. 25 che disciplina le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica;

CONSIDERATO che con la legge regionale 18.2.2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale" è stato avviato il processo di riorganizzazione complessiva delle strutture regionali;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta legge rinvia ad un regolamento di organizzazione la disciplina delle strutture da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2472 del 5.12.2000 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica denominata "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Saverio GUCCIONE, dirigente interno della Regione Lazio, per la durata di un anno;

VISTO il contratto rep. n. 305 dell'1.3.2001 che regola il rapporto di lavoro tra il Dott. Saverio GUCCIONE e la Regione Lazio, per la durata di un anno;

RILEVATO che il predetto incarico e il relativo contratto stipulato scadranno il 28 febbraio 2002 e che a far data dal 1° marzo 2002 il posto si renderà disponibile;

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione del predetto regolamento di organizzazione, si rende necessario dare continuità all'azione amministrativa, conferendo temporaneamente l'incarico di direzione della Struttura "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Adolfo PAPI, dirigente interno della Regione Lazio, che possiede la professionalità necessaria per assolvere all'incarico acquisita nella sua qualità di responsabile del servizio "Funzionamento della Giunta" del dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza e vicario del Dott. Guccione;

RITENUTO, nelle more della piena operatività delle nuove strutture definite dal regolamento di organizzazione, di dover:



- a) conferire temporaneamente l'incarico di direzione della Struttura "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Adolfo PAPI, per la durata di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 2002;
- b) stabilire che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al predetto dirigente è di euro 108.972,40 al lordo di oneri e ritenute di legge corrisposto in 13 mensilità;
- c) stabilire che l'incarico e il relativo contratto cessano comunque automaticamente, e senza necessità di preavviso, con l'entrata in vigore a regime del regolamento di attuazione della legge regionale di riorganizzazione;
- d) stipulare con il medesimo dirigente un nuovo contratto il cui schema-tipo, allegato "A", costituisce parte integrante della presente deliberazione;

SENTITO il Dott. Adolfo PAPI il quale ha espresso in merito il proprio assenso;
all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di confermare quanto rappresentato in premessa;
- 2) di conferire temporaneamente, in attesa dell'emanazione del regolamento di organizzazione, l'incarico di direzione della Struttura "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dott. Adolfo PAPI, per la durata di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 2002;
- 3) di stabilire che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al predetti dirigente è di euro 108.972,40 al lordo di oneri e ritenute di legge corrisposto in 13 mensilità;
- 4) di stabilire che l'incarico e il relativo contratto cessano comunque automaticamente, e senza necessità di preavviso, con l'entrata in vigore a regime del regolamento di attuazione della legge regionale di riorganizzazione;
- 5) di approvare lo schema-tipo di contratto, allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione, che regola il rapporto di lavoro tra il predetto dirigente e la Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

04 MAR. 2002



REGIONE LAZIO

SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO E DI DIREZIONE POLITICA "UFFICIO DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA".

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale del Lazio, con provvedimento n. del :
 - a) ha conferito l'incarico di direzione della struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dr. _____, ai sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;
 - b) ha stabilito che l'incarico e il relativo contratto cessano comunque automaticamente, e senza necessità di preavviso, con l'entrata in vigore a regime del regolamento di attuazione della legge regionale di riorganizzazione;
- il Dr. _____ ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita agli atti in data _____ prot. n. _____ ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina stessa previste dalle vigenti disposizioni di legge;

TRA

- Francesco Storace, nato a Cassino (FR) il 25.01.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio - C.F. 80143490581 - nella sua qualità di presidente della Giunta Regionale;

E

- il Dr. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ in Via _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio conferisce, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, l'incarico di direzione della struttura di diretta collaborazione con



[Handwritten signature]

- gli organi di governo e di direzione politica "Ufficio del Segretario della Giunta" al Dr. _____, che accetta.
2. Il contratto ha la durata di tre mesi, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
 3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, di cui al combinato disposto del comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 25/96 e del comma 8 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, il contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo Presidente della Giunta. Decorso tale termine senza che si sia provveduto, il contratto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza.
 4. L'incarico e il contratto cessano comunque automaticamente, e senza necessità di preavviso, con l'entrata in vigore a regime del regolamento di attuazione della legge regionale di riorganizzazione.

ART. 2 - Oggetto

1. Il Dr. _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio le attività stabilite dall'organo politico di riferimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/1996, meglio specificate dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia.
2. Il nominato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3 - Obbligo di fedeltà esclusiva

1. Il Dr. _____ nello svolgimento dell'incarico di che trattasi risponde ed è responsabile verso l'organo politico che l'ha nominato e dell'attività svolta.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.
5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.



ART. 4 – Trattamento economico

1. La retribuzione annua onnicomprensiva è fissata in £. _____, al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.
2. Spetta, altresì, al nominato il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.
3. La retribuzione di cui al comma 1 potrà essere ridefinita, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli incrementi retributivi medi che saranno apportati dai CC.CC.NN.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, nazionali o decentrati.

ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza.

1. Il nominato viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 6 – Trattamento in caso di malattia.

1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al nominato l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a un mese durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al nominato l'incarico e la corrispondente intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

ART. 7 – Risoluzione e Recesso

1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
 - alla data di scadenza del presente contratto;
 - al verificarsi delle situazioni previste al punto 3 del precedente articolo 1;
 - in caso di assenza o impedimenti ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
- U 4

- a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.
- 2. La Regione può, altresì, risolvere il contratto in maniera anticipata rispetto alla sua scadenza a seguito di giudizio negativo nello svolgimento dell'attività e della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dall'Organo politico di riferimento.
Il contratto viene risolto con atto scritto e motivato.
- 3. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.
- 4. Il presente contratto può essere rescisso, prima della scadenza, nei seguenti casi:
 - a) per recesso del nominato;
 - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
- 5. In caso di recesso anticipato da parte del nominato è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.
In caso di mancato preavviso il nominato è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
- 6. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal C.C.N.L. per l'area dei dirigenti.
Il contratto viene rescisso con atto scritto e motivato.

ART. 8 – Adeguamento del contratto

1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate da leggi regionali o nazionali in materia, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

ART. 9 – Norma di rinvio

1. Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

ART. 10 – Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.



ART. 11 - Registrazione

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86, art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco STORACE

1

9

2